
Deliberazione n. 966 del 05/07/2011.

Art. 15 L. n. 241/1990 - Collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra della Università degli Studi di Siena per attività di formazione rivolta al personale regionale - Approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- **di approvare** lo schema di convenzione di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di incaricare** il dirigente della P.F. "Organizzazione, Amministrazione del personale e Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione" alla sottoscrizione della relativa convenzione.

ALLEGATO "A"**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE IN MATERIA DI "APPLICAZIONI DEL SOFTWARE GIS AI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI REGIONALI"**

TRA

La Scuola regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, n.4 - CF 80008630420, per la quale interviene al presente atto la Dott.ssa DANIELA DEL BELLO, nella sua qualità di Direttore della Scuola, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Marche, Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione di seguito indicata come "Scuola"

E

L'Università degli Studi di Siena, con sede a _____ via _____ C.F. _____ per la quale interviene il Dott. _____ nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Scienza della Terra, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienza della Terra di seguito indicato come "Università di Siena"

Premesso

Che la Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi della L.R. 20/2001, art.14, comma 2, organizza e gestisce direttamente le attività formative di competenza, avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e Università.

Che la Scuola, in attuazione del programma formativo rivolto al personale regionale per l'anno 2011, approvato con DGR n.393/2011, organizza un corso di aggiornamento rivolto a circa 35 tecnici regionali, già in possesso della certificazione ECDL-GIS, che stanno sperimentando una o più applicazioni concrete del software GIS nell'ambito dell'attività della struttura regionale di appartenenza, al fine di trasferire le competenze acquisite in materia ad applicazioni concrete su sistemi informativi regionali mediante la supervisione di esperti in materia.

Che con note Prot. n.297071 del 17.05.2011 e Prot. n.314375 del 25.05.2011 la Scuola ha formalmente richiesto alla Università di Siena la disponibilità alla collaborazione per lo svolgimento dell'attività formativa in questione.

Che l'Università di Siena ha interesse alla gestione della medesima attività formativa, tanto che in data 24 maggio 2011 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Siena ha deliberato l'approvazione della proposta di collaborazione avanzata dalla Scuola.

TUTTO CIO' PREMESSO, DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, FRA LE PARTI SI STIPULA QUANTO IN APPRESSO

**Art.1
(Oggetto)**

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento della gestione del corso "Applicazioni del software GIS a sistemi informativi territoriali regionali" all'Università di Siena da parte della Scuola regionale di

formazione della P.A.. L'attività in questione è stata progettata dalla Scuola ed è rivolta al personale regionale.

L'attività è articolata in n.3 giornate formative di n.7 ore cadauna, da replicare per n.4 edizioni, per complessive n.84 ore di formazione, da svolgersi in Ancona, presso la sede della Scuola, nel periodo settembre 2011 - marzo 2012, secondo un calendario da concordare tra le parti dopo la stipula della presente convenzione.

Art.2

(Compiti dell'Università di Siena)

L'Università di Siena provvederà:

- a progettare in dettaglio il percorso formativo dell'attività, in collaborazione con la Scuola, che ha elaborato il progetto di massima
- a fornire la docenza
- a fornire il materiale didattico/dispense
- a valutare le sperimentazioni presentate dai partecipanti all'attività formativa, sulla base di indicatori predefiniti

Art.3

(Compiti della Scuola)

La Scuola provvederà:

- a fornire all'Università di Siena ogni notizia utile al fine della corretta progettazione di dettaglio
- alle fasi di gestione dell'attività formativa (segreteria organizzativa, predisposizione aule idonee, registrazione firme e attestazione finale dei partecipanti)
- alla supervisione della gestione dell'attività formativa
- alla valutazione dell'efficacia didattica dell'attività formativa

Art.4

(Costi e corrispettivi)

Per quanto espressamente indicato all'articolo 2, ogni onere economico dipendente dall'attività formativa specificata all'articolo 1 è a carico della Scuola.

Per l'espletamento dell'attività, nel rispetto dei parametri di cui alla D.G.R. n° 249 del 09/02/2010, è fissato un importo pari a € **9.100,00**, IVA esente ai sensi dell'art.14, comma 10, L.537/1993.

La Scuola rimborserà inoltre le spese di viaggio e di residenzialità sostenute dai singoli docenti messi a disposizione dall'Università di Siena.

Qualora per motivazioni diverse si verificasse una riduzione delle edizioni previste, l'importo precitato sarà proporzionalmente ridotto, nella misura che verrà definita congiuntamente tra la Scuola e l'Università di Siena.

Art.5

(Durata)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata coincidente con l'assolvimento dell'oggetto, e comunque non superiore ai 12 mesi. Nel caso in cui l'oggetto sia realizzato entro un termine più breve, la stessa cessa anticipatamente al decorso dei 12 mesi. Alla scadenza dei

12 mesi cessa comunque senza obbligo di preavviso tra le parti. Con atto scritto, e previo accordo tra le parti, può essere rinnovata.

Art.6
(Risoluzione e recesso)

E' nella facoltà delle parti risolvere consensualmente la presente convenzione in data antecedente a quella fissata all'articolo 5. In caso di risoluzione consensuale anticipata rimangono a carico di ciascuna parte le spese nel frattempo sostenute.

In caso di recesso unilaterale è fatto obbligo alla parte che recede darne comunicazione all'altra, con raccomandata A.R. e garantire un preavviso pari a 30 giorni.

ART.7
(Trattamento dei dati personali e riservatezza)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le parti si impegnano altresì ad osservare e far osservare la riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui verranno a conoscenza per le attività connesse alla realizzazione della presente convenzione.

ART.8
(Sicurezza)

Il datore di lavoro della Scuola, competente in relazione alla sede di svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, è tenuto ad assolvere a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

ART.9
(Controversia)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, comunque derivata dall'esecuzione della presente convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Ancona.

ART.10
(Bollo e registrazione)

La presente convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, del DPR 26 ottobre 1972, n.634 e s.m. ed integrazioni.

E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella B annessa al DPR 30 dicembre 1982, n.955.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

PER L'UNIVERSITA' DI SIENA
